



SERVIZIO TURISMO

Novità relative all'Imposta Provinciale di Soggiorno per Alloggi ad uso Turistico

L'art. 10 della L.P. 5 agosto 2016 n. 14 ha modificato l'art. 16 bis e introdotto l'art. 16-ter della L.P. n. 8/2002 che dispone, per gli alloggi per uso turistico indicati dall'art. 37-bis della L.P. n. 7/2002

- l'istituzione a decorrere dal 1° GENNAIO 2017 di un'imposta provinciale (in sostituzione all'imposta provinciale di soggiorno) stabilita nella misura forfettaria compresa tra i 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto verrà disposto dal regolamento di esecuzione;
- per il periodo transitorio dal 1° MAGGIO 2016 al 31 DICEMBRE 2016 il soggetto che concede in locazione l'alloggio deve presentare un'UNICA COMUNICAZIONE entro il 16 GENNAIO 2017 e RIVERSARE l'imposta provinciale di soggiorno entro il 16 FEBBRAIO 2017.